

Codice A1814A

D.D. 25 giugno 2018, n. 1884

Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo delle piante presenti in sponda destra del Torrente Curone, nel tratto demaniale antistante mappali vari del Fg. 1 del Comune di Volpedo (AL). Richiedente: Azienda Agricola Albasini GianPaolo di Demarchi Antonella.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare ai fini idraulici e forestali, la sig.ra Demarchi Antonella titolare dell'Azienda Agricola Albasini GianPaolo, ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo delle piante presenti in sponda destra del T. Curone, nel tratto demaniale antistante mappali vari del Fg. 1 del Comune di Volpedo (AL), nell'area appartenente al demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; tutte le pinate contrassegnate edovranno essere rilasciate;
- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
- 4) al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
- 5) deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo;
- 6) dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
- 7) il richiedente dovrà provvedere al completo e immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; è vietato l'accatastamento nelle aree di possibile esondazione;
- 8) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 9) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e forestali e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine del 31 marzo 2019 e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis).

12) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria l'inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

13) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
- di dare atto che il richiedente ha provveduto al pagamento della somma stimata a favore della Tesoreria della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott. Giorgio Cacciabue